



INFORMATIVA PRECONTRATTUALE  
PER LA CLIENTELA SU SERVIZI  
E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

**Aggiornamento n. 4 di ottobre 2010**

**INDICE:**

PREMESSA .....	3
INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA .....	3
AUTORITÀ REGOLAMENTARE .....	3
LINGUA DEI CONTRATTI .....	3
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'INVIO E LA RICEZIONE DI ORDINI .....	3
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA RENDICONTAZIONE .....	4
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL DEPOSITO TITOLI E SEDI DI ESECUZIONE .....	4
INFORMAZIONI CIRCA I SERVIZI OFFERTI DALLA BANCA .....	4
INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI CONNESSI AI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI DALLA BANCA.....	6
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	7
POLICY SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA.....	13
REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE .....	15
DISCLOSURE GENERALE IN MATERIA DI INCENTIVI .....	16
STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI.....	17
FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO DI PROFILATURA DELLA CLIENTELA .....	19
GLOSSARIO.....	24

## **PREMESSA**

Farbanca S.p.A (di seguito la "Banca"), a seguito dell'introduzione della nuova Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID)<sup>1</sup> è tenuta, a norma di legge, a informarla in modo esauriente circa le modifiche introdotte dalla citata normativa. Le nuove norme, aventi decorrenza 1° novembre 2007, stabilite dalla Direttiva sono state recepite nel nostro Ordinamento dal d. lgs. del 17 settembre 2007, n. 164 e disciplinate nei Regolamenti attuativi della Consob e di Banca d'Italia (di seguito "normativa di riferimento"). Con la finalità di offrirLe una sintesi dei principi essenziali statuiti dalla Direttiva MiFID, abbiamo redatto a Suo uso un riassunto dei cambiamenti più significativi. Le innovazioni sostanziali introdotte dalla Direttiva riguardano in particolare:

- **La classificazione della clientela:** la Banca comunicherà al Cliente il livello di classificazione attribuito (cliente al dettaglio, cliente professionale, controparte qualificata). Per aumentare il livello di protezione degli investitori, infatti, la Direttiva prevede obblighi, anche informativi, aggiuntivi per le banche e le altre imprese di investimento. A tal fine sarà importante identificare chiaramente i Suoi requisiti di investimento, dandoLe l'opportunità di definire i relativi obiettivi indicando anche la Sua esperienza con l'assistenza del personale della Banca, che sarà lieto di assisterLa fornendoLe tutta l'informativa necessaria.
- **La strategia di esecuzione degli ordini** (di seguito *Execution Policy*) definisce i principi adottati dalla Banca per la ricerca, delle "condizioni più favorevoli" per i propri clienti nell'esecuzione degli ordini riguardanti strumenti finanziari. Con l'entrata in vigore della nuova normativa, è previsto che la Banca fornisca ai propri clienti le informazioni relative alla *Execution Policy* adottata e che ciascun Cliente fornisca il proprio consenso su tale *policy* preliminarmente alla disposizione /esecuzione degli ordini.
- **La Policy sul Conflitto di Interessi:** definisce una serie di principi volti a tutelare il Cliente. Detta *policy* definisce come la Banca si comporterà nel caso in cui sorgano conflitti di interesse che si dovessero riscontrare nell'ambito dell'esecuzione degli ordini di investimento. Come per l'*Execution Policy* le nuove norme prevedono che la Banca fornisca ai propri Clienti, anche in forma sintetica, le informazioni relative alla *policy* sui Conflitti di Interessi adottata, in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali della Banca e dei suoi Clienti.

Qui di seguito la Banca Le fornisce informazioni utili per una migliore conoscenza della Banca stessa come impresa di investimento autorizzata alla prestazione di servizi e di attività di investimento e delle modalità di svolgimento di tali servizi e attività.

## **INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA**

FARBANCA S.p.A.

**Sede legale:** Via Irnerio, 43/B - 40126 Bologna – TEL. 051-2100811 - FAX 051-2100890

**E-mail:** info@farbanca.com

ISCRITTA AL NUMERO 5389 DELL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI - N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA 01795501202 CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E N. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA 01795501202 APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA E SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA STESSA BANCA POPOLARE DI VICENZA; CODICE ABI 3110.

## **AUTORITÀ REGOLAMENTARE**

Banca d'Italia ha autorizzato FarBanca S.p.A. all'esercizio dei servizi d'investimento ai sensi del d.lgs 415/96. I servizi d'investimento a cui la Banca risulta attualmente autorizzata e che svolge sono:

1. negoziazione per conto proprio;
2. sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
3. collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
4. ricezione e trasmissione di ordini;
5. consulenza in materia di investimenti.

Sito internet: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

## **LINGUA DEI CONTRATTI**

La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni con la Clientela è l'italiano (a eccezione delle denominazioni in lingua straniera utilizzate in modo analogo alla normativa di riferimento).

## **INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'INVIO E LA RICEZIONE DI ORDINI**

La Banca per l'offerta fuori sede può avvalersi di Promotori Finanziari, all'uopo indicati, iscritti all'apposito Albo tenuto ai sensi delle disposizioni Consob.

Il Promotore Finanziario è la persona fisica che esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario della Banca rispondendo in solido con essa dei danni arrecati a terzi nell'esercizio del proprio incarico.

---

<sup>1</sup> DIRETTIVA 2004/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, DIRETTIVA 2006/73/CE DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva REGOLAMENTO (CE) N. 1287/2006 DELLA COMMISSIONE, DEL 10 AGOSTO 2006 , recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Premesso quanto sopra, La preghiamo di presentare gli ordini per le transazioni in strumenti finanziari direttamente agli sportelli della Banca o per il tramite dei nostri Promotori Finanziari che provvederanno a inoltrarli alla Banca stessa; gli ordini di compravendita potranno alternativamente essere presentati o trasmessi con le seguenti modalità:

- Ordini scritti, con questa modalità è possibile presentare o trasmettere ordini via Fax e tramite posta elettronica certificata (PEC), non sono invece accettati ordini trasmessi con la modalità di posta elettronica (e-mail);
- Ordini telefonici, con questa modalità di invio gli ordini potranno essere presentati o trasmessi, qualora previsto da accordo scritto, tramite telefono, a condizione che sia possibile la registrazione della telefonata;

Qualora Lei abbia sottoscritto apposito contratto, sono inoltre a Sua disposizione le seguenti modalità:

- Ordini tramite *Banca telefonica* e, dal momento dell'attivazione, *Internet Banking*; possibili solo relativamente a determinati strumenti finanziari e su determinati mercati, secondo le indicazioni contenute negli specifici contratti che disciplinano i relativi servizi.

### **INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA RENDICONTAZIONE**

La Banca, in esecuzione degli obblighi imposti dalla normativa e in tal senso non rinunciabili dalla clientela, Le trasmetterà a rendiconto dell'attività svolta, un resoconto sull'esecuzione con periodicità semestrale.

La informiamo inoltre che può richiedere una copia stampata dei rendiconti degli strumenti finanziari disponibili sul sito web dell'emittente.

### **INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL DEPOSITO TITOLI E SEDI DI ESECUZIONE**

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Lo statuto di detto Fondo esclude dalla copertura i depositi al portatore. Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.

Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati.

Nel caso di titoli cartacei la Banca custodisce detti titoli presso il proprio *caveau* garantendo l'applicazione di adeguati sistemi di protezione è inoltre autorizzata a subdepositare i titoli cartacei e dematerializzati presso una delle società di gestione accentrata.

La Banca ha facoltà di custodire i titoli depositati ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze previa comunicazione al Cliente.

Inoltre la Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli presso una società identificata come subdepositaria. I dettagli delle società dove gli strumenti finanziari sono tenuti in custodia sono forniti nei rendiconti che le vengono periodicamente trasmessi. In particolare, gli strumenti finanziari emessi da società di diritto italiano sono regolarmente depositati presso soggetti autorizzati e abilitati alla custodia collettiva degli strumenti finanziari, mentre gli strumenti finanziari depositati presso depositarie estere sono generalmente custoditi presso società abilitate dove tali strumenti sono stati emessi o nei paesi presso i quali è stata effettuata la relativa compravendita. L'indicazione del depositante che mantiene in custodia gli strumenti finanziari sono forniti nei rendiconti che Le vengono periodicamente trasmessi.

Sia per quanto concerne i titoli depositati, sia per quelli subdepositati, la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente in base alle norme che regolano i servizi di deposito titoli a custodia e amministrazione.

Infine le somme di denaro e gli strumenti finanziari depositati, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse eventuali azioni dei creditori della Banca stessa o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori dell'eventuale società depositaria o sub-depositaria o nell'interesse delle stesse. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

La Banca invia con cadenza semestrale al Cliente un estratto conto dei titoli in deposito comprendente una rendicontazione dei servizi prestatati, salva diversa periodicità concordata tra le parti nel contratto di deposito titoli custodia e amministrazione.

### **INFORMAZIONI CIRCA I SERVIZI OFFERTI DALLA BANCA**

La Banca distribuisce alla propria clientela strumenti finanziari, altri prodotti finanziari e servizi d'investimento curando, ove possibile, che gli stessi siano in linea con le caratteristiche personali del Cliente o del potenziale Cliente.

La Banca desume le caratteristiche di cui sopra, attraverso le risposte fornite dal Cliente al "questionario di profilatura della Clientela" proposto dalla Banca al momento dell'apertura del rapporto inerente a servizi di investimento e altresì allegato alla presente informativa.

Ai fini di una Sua scelta consapevole è preliminare una chiara rappresentazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi offerti.

#### **1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti**

Il servizio di consulenza in materia d'investimenti, consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente, su richiesta del medesimo o a iniziativa della Banca stessa, riguardo una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario o riguardo a un determinato servizio. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

Le raccomandazioni sono mirate al cliente perché si basano sulla considerazione della sua esperienza e conoscenza in materia d'investimenti in strumenti finanziari, della sua situazione finanziaria e dei suoi obiettivi d'investimento. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. A tal fine, la Banca ha l'obbligo di prendere in considerazione sia le conoscenze ed esperienze in materia di investimenti di natura finanziaria, sia la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del medesimo.

Il servizio di Consulenza viene prestato di iniziativa della Banca, in occasione e congiuntamente allo svolgimento dei seguenti servizi d'investimento:

- Negoziazione per conto proprio;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- Collocamento semplice o con assunzione di garanzia.

La prestazione del servizio di consulenza è svolta senza aggravio di oneri aggiuntivi per il Cliente.

La fornitura del servizio di Consulenza comporta l'obbligo per la Banca di valutare l'adeguatezza delle operazioni raccomandate al Cliente o richieste dallo stesso. Il Cliente, anche se la Banca abbia valutato come non adeguata e abbia sconsigliato l'operazione richiesta, può conferire comunque di propria iniziativa una nuova disposizione per lo svolgimento dell'operazione stessa, successiva e separata dalla disposizione precedente, dando espressamente atto dell'avvertenza precedentemente ricevuta. Il contratto prevede che,

in tale caso, il Cliente prenda atto e accetti che la Banca potrà svolgere il servizio di investimento richiesto senza prestare contestualmente il servizio di Consulenza in materia di investimenti e che l'operazione sarà soggetta alla sola valutazione dell'appropriatezza (vedi paragrafo "Valutazione di appropriatezza").

La Banca inoltre si riserva la facoltà di non dare esecuzione, qualora inadeguate, a determinate operazioni aventi ad oggetto particolari tipologie di prodotti finanziari.

## 2. Il servizio di collocamento

Il servizio di collocamento consiste:

- nell'offerta di vendita, per proprio conto, di strumenti finanziari che l'intermediario ha sottoscritto (gli strumenti finanziari sottoscritti entrano nel portafoglio della banca solo dopo la chiusura del collocamento, e limitatamente al residuo della sottoscrizione non collocata) oppure acquistato a fermo (la quantità di strumenti finanziari acquistati entra immediatamente nel portafoglio della banca e viene scaricata mano a mano che viene collocata);
- nell'offerta in sottoscrizione o in vendita di strumenti finanziari per conto dell'emittente o del proprietario, con eventuale prestazione di garanzia di buon fine dell'operazione (in questo caso la banca collocatrice si assume l'impegno di acquisire, in relazione alla propria quota di partecipazione al collocamento, l'invenduto, percependo una commissione per la garanzia prestata);
- nell'offerta in sottoscrizione anche in modo continuativo (altresi detto collocamento "a rubinetto"), di prodotti finanziari (a titolo esemplificativo collocamento di OICR, certificati, gestioni patrimoniali o prodotti assicurativi).

Esso presuppone a monte, la stipula di un contratto di distribuzione di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di servizi di investimento tra la Banca e la società emittente o fornitrice (c.d. società prodotto). Inoltre nello svolgimento di tale attività la Banca offre alla clientela strumenti finanziari, prodotti o altri servizi d'investimento emessi o prestati dalla Banca stessa o da soggetti appartenenti al gruppo.

A fronte della prestazione dei servizi di collocamento la Banca riceve commissioni ad hoc dalle società prodotto.

Inoltre al fine di assolvere gli obblighi sulla trasparenza nei confronti della clientela, rende trasparente al Cliente il meccanismo di applicazione di tali commissioni.

## 3. Il servizio di ricezione e trasmissione ordini riguardante uno o più strumenti finanziari, ivi compresa la modalità di execution only

Il servizio di ricezione e trasmissione ordini riguardante uno o più strumenti finanziari consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di investimento / disinvestimento del Cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l'esecuzione.

A differenza del servizio di collocamento, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini prescinde dall'attività promozionale dell'intermediario e si caratterizza per il fatto che il Cliente sceglie in autonomia gli investimenti da compiere.

Premesso che il servizio di mera esecuzione degli ordini ("execution only") è consentito solo per il tramite del servizio di multicanalità – qualora il CLIENTE ne sia Titolare –, il Cliente può scegliere di operare nella modalità della *execution only*, con la quale egli rinuncia a ricevere dall'intermediario la tutela dell'Adeguatezza/Appropriatezza qualora intervengano le seguenti condizioni:

- il servizio sia prestato ad iniziativa del cliente;
- abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali:
  - azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo;
  - strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali);
  - obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);
  - **altri** strumenti finanziari non complessi, come definiti all'art. 44 del Regolamento Intermediari Consob.

Si tratta di strumenti finanziari **diversi da**:

- strumenti finanziari derivati;
- titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari;
- titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a misure.

Nello svolgimento dell'operatività con modalità di *execution only* la Banca rimane quindi, in quanto mero esecutore di disposizione del Cliente, soggetto passivo restando imputata al Cliente ogni valutazione in ordine all'Appropriatezza delle operazioni compiute rispetto alle proprie esigenze / situazione patrimoniale e finanziaria.

A fronte della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca riceve di norma una commissione *ad hoc* dal Cliente.

## 4. Negoziazione per conto proprio

La negoziazione per conto proprio consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta professionalmente e nei confronti del pubblico dalla Banca che si pone in contropartita diretta con il Cliente, e in relazione a ordini dei clienti, (ivi incluse le controparti di mercato), movimentando il proprio portafoglio titoli.

La negoziazione per conto proprio presuppone la titolarità del titolo o del valore mobiliare in capo alla Banca, che in precedenza lo ha acquistato sul mercato finanziario. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio la Banca comunica al Cliente, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore.

Nello svolgimento dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari la Banca esegue in conto proprio la negoziazione alle migliori condizioni possibili, con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse, applicandosi i principi contenuti nella relativa *Policy* accettata dal Cliente.

A fronte della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio la Banca sul prezzo pattuito non riceve di norma alcuna commissione dal Cliente.

## 5. Valutazione di adeguatezza

La Banca, al fine di effettuare la "valutazione di adeguatezza", deve ottenere dal Cliente le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al Cliente o potenziale Cliente.

Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un Cliente o potenziale Cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del suo reddito regolare, delle sue attività, comprese le sue attività liquide, dei suoi investimenti e beni immobili e dei suoi impegni finanziari regolari.

I dati riguardanti gli obiettivi di investimento di un Cliente o potenziale Cliente includono dati sul periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, laddove pertinenti.

Un'operazione di investimento potrà essere ritenuta adeguata se soddisfa i seguenti criteri:

- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente;
- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il Cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Quando la Banca non ottiene le informazioni necessarie ai fini della "valutazione di adeguatezza" dovrà astenersi dal prestare i servizi di investimento oggetto di tale valutazione.

## **6. Valutazione di appropriatezza**

La Banca, al fine di effettuare la "valutazione di adeguatezza", deve ottenere, dal Cliente informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è "appropriato" al profilo del Cliente stesso.

Qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni richieste dalla Banca circa le sue conoscenze ed esperienze, ovvero qualora tali informazioni siano insufficienti, la Banca lo avverte che la sua decisione impedirà di determinare se il servizio o prodotto sia "appropriato" o meno.

Qualora la Banca ritenga che il prodotto o servizio non sia "appropriato" avverte il Cliente di tale circostanza e può, a seguito di tale avvertimento, prestare il servizio.

La Banca non è tenuta a compiere la valutazione di appropriatezza quando presta servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente (c.d. "execution only").

## **7. Assistenza post vendita**

La Banca, al fine di accrescere la qualità dei servizi offerti al Cliente si impegna a fornire allo stesso una assistenza continuativa nella fase successiva alla sottoscrizione / acquisto di un Prodotto Finanziario.

Tale "assistenza post vendita" si concretizza in:

- invitare, con cadenza almeno annuale il Cliente presso la competente Filiale della BANCA, al fine di procedere a un'analisi sulla composizione e sulla performance del portafoglio del Cliente stesso;
- verificare nel tempo gli obiettivi di investimento del cliente ed eventualmente identificare potenziali proposte di intervento volte a ridefinire la composizione del portafoglio del Cliente;
- fornire periodicamente, con i mezzi a disposizione della Banca stessa, informazioni sulla gamma dei prodotti disponibili.

## **INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI CONNESSI AI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI DALLA BANCA**

Le informazioni riguardanti i costi e gli oneri standard, connessi allo svolgimento dei servizi d'investimento sono contenute nel Foglio Informativo disponibile sul sito internet della Banca e presso le Filiali della medesima.

La Banca ha aderito all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami della clientela e dell'Ombudsman-Giurì Bancario, accordo che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

Dal 1/6/2007 la gestione di questo accordo è stata trasferita al "Conciliatore Bancario". La legge n. 262 del 28/12/2005 (c.d. Legge sul risparmio) ha infatti modificato il Testo Unico Bancario inserendovi l'art. 128 bis, che prescrive per le Banche e gli intermediari finanziari l'adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, rendendo così obbligatoria una funzione che fino ad oggi gli aderenti al servizio Ombudsman avevano realizzato su base volontaria.

A questo fine, ad iniziativa delle maggiori Banche italiane è stato costituito, appunto, il Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (*Alternative Dispute Resolution*), che ha fra i suoi scopi la soluzione in sede stragiudiziale di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria per il cui raggiungimento si avvarrà, oltre che di un organismo di conciliazione costituito ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. n. 5/2003, anche della funzione di Ombudsman-Giurì Bancario e della sua sezione speciale sui bonifici transfrontalieri.

I reclami si possono distinguere nelle seguenti categorie:

- reclami in materia di prestazione di servizi d'investimento (c.d. reclami "su titoli"), ivi compresi quelli per prodotti di Società di Gestione del Risparmio che le Banche del Gruppo si limitano a commercializzare;
- altri reclami (c.d. reclami "ordinari"), riguardanti tutte le operazioni e i servizi bancari ad eccezione di quelli di cui al punto precedente; in quest'ambito vengono ricompresi anche i reclami per bonifici transfrontalieri che presentano qualche particolarità.

I reclami che hanno ad oggetto prodotti assicurativi commercializzati dalla Banca rientrano nella prima categoria (prodotti finanziari emessi da imprese assicurative: polizze vita ramo III e V con esclusione delle forme di previdenza complementare), oppure nella seconda (tutte le altre tipologie di polizza). Ogni Cliente può presentare reclamo per qualunque questione in qualsiasi modo inerente i rapporti intrattenuti con la Banca. La procedura è gratuita per il cliente, con l'ovvia eccezione delle spese sostenute per l'invio della corrispondenza alla Banca o al Conciliatore Bancario.

Ai sensi dell'accordo interbancario il reclamo deve essere inviato per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnato alla Filiale di competenza previo rilascio di ricevuta. La struttura addetta ai reclami deve evaderlo nei termini previsti. Di fatto, il reclamo viene talora presentato anche in altro modo (lettera semplice, fax) e non di rado è proposto verbalmente; in tali casi il cliente deve essere informato sulle modalità corrette di presentazione e, se del caso, aiutato a redigere il reclamo stesso.

In qualunque forma siano presentati e a prescindere dall'accordo interbancario i reclami devono comunque essere considerati validi ed essere gestiti secondo l'iter previsto. Ove dia ragione al Cliente, la Banca deve comunicargli i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il termine prescritto per evadere il reclamo è fissato in 30 giorni dalla data della sua ricezione, con le seguenti eccezioni:

- 90 giorni per i reclami in materia di prestazione di servizi d'investimento;
- 45 giorni per i reclami su bancassicurazione;
- 30 giorni per i reclami aventi ad oggetto i bonifici transfrontalieri.

### **INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari e i servizi di gestione patrimoniale personalizzata, ma ha la finalità, in linea con la vigente normativa, di fornire alcune informazioni di base al Cliente inteso come "investitore" sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

#### **Parte "A"**

#### **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presente i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

#### **1. La variabilità del prezzo.**

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

##### **1.1 Titoli di capitale e titoli di debito**

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni, tra cui anche quelle convertibili, e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico / patrimoniale della società emittente, in ragione della natura di "ultimo soggetto rimborsabile" in caso di cessazione dell'attività ovvero dissesto dell'emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente e proporzionalmente ad altri creditori sociali.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

##### **1.2 Rischio specifico e rischio generico**

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

##### **1.3 Il rischio emittente**

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono principalmente, tempo per tempo, una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

##### **1.4 Il rischio d'interesse**

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua di 10 anni, prezzo 61,39 e rendimento del 5 % all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, che il prezzo sia 55,83 con una diminuzione del prezzo di 5,56.

E dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

#### 1.5 L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere significativamente ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.

L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione, a costi contenuti, investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile -SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque presentare rischiosità in dipendenza delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento del patrimonio del Fondo o della SICAV (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) come pure di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

## **2. La liquidità**

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine ad essere prontamente convertito in denaro senza perdite di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

## **3. La divisa**

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'EURO per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'EURO) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

## **4. Gli altri fattori fonte di rischi generali**

### 4.1 Denaro e valori depositati

L'intermediario informa l'investitore circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario stesso. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

### 4.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

### 4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.

Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite, L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Quanto precede, avuto riferimento ai Paesi Comunitari nei quali trova applicazione la Direttiva MIFID, va temperato nei termini e modalità con le quali, ciascuno degli Stati Membri, ha provveduto al relativo recepimento per i limitati aspetti lasciati dalla Direttiva alla discrezionalità di questi ultimi.

### 4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad "asta gridata" sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

#### 4.5 Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

#### 4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari a seguito di espressa dichiarazione / richiesta dell'investitore, o comunque in accordo con l'*execution policy* adottata, possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè in conto proprio). Per le operazioni effettuare fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore, con il supporto dell'intermediario, deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

### PARTE "B"

#### LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato, sovente, dalla loro peculiare complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve tenere presente che la complessità di tali strumenti può determinare l'esecuzione di operazioni non rispondenti alle necessità / in linea con le scelte di rischio assunte dal Cliente.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato/adequato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento e alla conoscenza e esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

#### 1. I futures

##### 1.1 L'effetto "leva"

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potrebbero di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli potrebbe essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*.

Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita: e l'investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.

##### 1.2 Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero renderli ineseguibili. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate *standard*" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

#### 2. Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziati (*put* e *call*).

##### 2.1 L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto dell'opzione (premio) più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza (esercitando o abbandonando l'opzione in base al valore del sottostante a scadenza) o effettuare un'operazione di segno inverso; oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

##### 2.2 La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento, a verificarsi della condizione espressamente prevista, chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente / compatibile a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

### **3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni.**

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

#### **3.1 Termini e condizioni contrattuali**

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

#### **3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.**

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. "*circuit breakers*"), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

#### **3.3 Rischio di cambio**

I guadagni e le perdite relativi ai contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento, per l'investitore (tipicamente l'EURO) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

### **4. Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swap.**

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contro partita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transizioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

#### **4.1 I contratti di swap**

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.

Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Il valore di uno *swap* può rapidamente modificarsi in modo negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui esso è collegato.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve assicurarsi di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso del contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

## **PARTE "C"**

### **LA RISCHIOSITÀ' DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità pre-concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione.

Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento e alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari, di quest'ultimo.

### **1. La rischiosità di una linea di gestione.**

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

#### **1.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione**

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

#### **1.2 La leva finanziaria.**

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento -).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione, il limite massimo di perdite, al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

### **2. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli.**

#### **2.1 Richiamo**

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nella parti "A" e "B" del presente documento.

#### **2.2 Commissioni ed altri oneri**

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

---

Di seguito, oltre al **Fac-simile del Questionario di profilatura della Clientela**, si allegano, queste ultime facenti parte integrante della presente Informativa precontrattuale sui servizi e attività di investimento, la descrizione delle strategie adottate dalla Banca sulle seguenti materie:

- **POLICY SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**
- **DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE**
- **DISCLOSURE GENERALE IN MATERIA DI INCENTIVI**
- **STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

Il personale incaricato della Banca è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

BOLOGNA, 5 Dicembre 2008

FARBANCA S.P.A.

## **POLICY SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

### **1. PREMESSA**

La Direttiva 2004/39/CE, la Direttiva 2006/73/CE ed il Regolamento 1287/2006/CE in ambito UE, il Decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 di attuazione delle sopracitate Direttive contenente le modifiche al TUF ed il Nuovo Regolamento Intermediari emanato da Consob in ambito nazionale, costituiscono, nel loro complesso, la normativa di riferimento e prevedono una nuova modalità di classificazione della clientela al fine di meglio garantirne la tutela.

La classificazione del cliente permette di definire:

- il livello di protezione assegnato al cliente e i conseguenti obblighi informativi;
- il livello di responsabilità dell'impresa rispetto ai servizi prestati;
- la modalità di applicazione delle regole di condotta.

### **2. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

#### **CRITERI DI CLASSIFICAZIONE**

La Banca, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva MIFID, ha definito le tre seguenti categorie:

1. clienti professionali;
2. controparti qualificate;
3. clienti al dettaglio (in via residuale rispetto alle due precedenti categorie).

#### **Clienti professionali**

Sono intesi quali clienti professionali i clienti che possiedono le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi assunti.

La categoria dei clienti professionali prevede l'esistenza della sottocategoria dei clienti professionali di diritto e della sottocategoria dei clienti professionali su richiesta.

La Banca, in linea con quanto previsto dalla normativa, ha incluso tra i clienti professionali di diritto:

1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari quali le banche, le imprese di investimento, gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, le imprese di assicurazione, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio e le società di gestione di tali organismi, i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia, gli altri investitori istituzionali, gli agenti di cambio;

2) le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

totale di bilancio maggiore di 20.000.000 EUR,

fatturato netto maggiore di 40.000.000 EUR,

fondi propri maggiori di 2.000.000 EUR;

3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

4) i governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali ed in generale i clienti professionali pubblici individuati dal Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

La sottocategoria dei Clienti professionali su richiesta, che viene eventualmente alimentata dalla richiesta esplicita della clientela, è composta, secondo normativa, dai clienti, diversi da quelli elencati nella precedente lista dei professionali di diritto, ma che possiedono le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Il possesso dei requisiti di professionalità presuppone il soddisfacimento di almeno **due dei seguenti criteri**:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

L'iter per l'assegnazione alla categoria del cliente professionale, con conseguente rinuncia alle protezioni previste per la categoria al dettaglio, presuppone una procedura ben definita, esplicitata al successivo punto 5.1.

#### **Controparti qualificate**

Le controparti qualificate che, secondo la normativa, sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, ossia rappresentano quella parte di clienti professionali cui non si applicano le regole generali di condotta, *best execution* e gestione degli ordini con riferimento ai servizi di:

- ricezione e trasmissione degli ordini,
- esecuzione di ordini per conto dei clienti
- negoziazione in conto proprio;
- i c.d. "servizi accessori" correlati ai precedenti.

Ne consegue che per i servizi di Consulenza in materia di investimenti e Gestione di Portafogli non è configurabile la categoria in oggetto o meglio tale categoria è equiparata a quella dei clienti professionali.

La Banca ha provveduto ad inserire nella categoria delle controparti qualificate, ai sensi dell'art. 2 del sopracitato decreto legislativo di attuazione: le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106/107/113 del TUB, le società di cui all'art. 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti derivati su merci, le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati degli strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti,

le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia, nel rispetto della Direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione, le categorie precedenti di soggetti non appartenenti all'Unione Europea.

**La controparte qualificata, per poter essere classificata e trattata come tale, deve dare esplicita conferma di accettazione.**

#### **Clienti al dettaglio**

I clienti al dettaglio, che godono del livello massimo di tutela, sono una categoria residuale che include tutti i clienti diversi dai clienti professionali e controparti qualificate.

In via generale la normativa di riferimento prevede la possibilità, su richiesta del cliente, di variare la classificazione assegnata secondo i criteri definiti al successivo punto 5.

### **3. GESTIONE DELLA CLIENTELA ESISTENTE AL 1 NOVEMBRE 2007**

La Banca ha provveduto a riclassificare la clientela al 1 novembre 2007 in modo analitico, secondo quanto previsto al precedente punto 2.2 classificazione della clientela ed in conformità alla normativa.

Coerentemente con quanto definito dalla normativa di riferimento, le modalità di assegnazione alle specifiche categorie, l'identità e la specifica classificazione attribuita a ciascun cliente sono conservate e registrate dalla Banca.

### **4. OBBLIGHI INFORMATIVI**

Con riferimento ai clienti esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, la Banca ha provveduto a comunicare via lettera agli stessi la categoria di appartenenza, l'eventuale diritto di chiedere una diversa classificazione e le eventuali variazioni di "protezione" che deriverebbero da tale scelta.

La comunicazione relativa alla classificazione dei clienti esistenti è stata effettuata in concomitanza all'entrata in vigore della normativa (1° novembre 2007).

Per i nuovi clienti, invece, tali informazioni sono fornite prima della formalizzazione del contratto.

Relativamente alle informazioni inviate alla clientela, viene tenuta evidenza della data di invio e del contenuto delle diverse tipologie di comunicazioni predisposte, associate all'elenco dei rispettivi destinatari.

### **5. MODIFICA DELLO STATUS DI APPARTENENZA**

Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'originaria classificazione assegnata alla clientela, può essere modificata, sia su iniziativa della Banca sia su richiesta del cliente. La variazione della classificazione può riguardare un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione, o ancora interessare la classificazione in toto.

L'accoglimento delle richieste di modifica è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca, che può accogliere o meno la richiesta.

La verifica/modifica dello status di appartenenza è prevista con cadenza annuale.

#### **5.1. Modifica dello status di appartenenza su richiesta del cliente**

##### **5.1.1. Da cliente al dettaglio a cliente professionale**

La Banca si riserva annualmente la possibilità di modificare lo status da cliente al dettaglio in professionale solo a fronte della maturazione dei requisiti per essere classificato quale professionale di diritto ovvero, a fronte di esplicita richiesta del cliente, solo se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, la Banca stessa qualora valutata, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

La procedura adottata deve rispettare il seguente iter:

- ricezione della comunicazione del cliente che chiede, per iscritto, di essere trattato come cliente professionale a titolo generale, rispetto ad un particolare servizio o operazione di investimento o prodotto;
- informativa, una volta ricevuta la richiesta, della Banca al cliente che la nuova classificazione come cliente professionale implica la perdita di alcune protezioni/indennizzi;
- dichiarazione scritta del cliente, in un documento separato dal contratto, di essere stato informato dalla Banca delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;
- la Banca valuta la richiesta del cliente in relazione all'esperienza e la conoscenza del cliente stesso facendo ricorso al test di competenza di seguito esplicitato;
- la Banca determina se accettare o meno la richiesta del cliente.

La richiesta di passaggio alla classe di cliente professionale viene accettata dalla Banca nel caso il cliente richiedente soddisfi almeno due dei tre seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

##### **5.1.2. Da cliente professionale a controparte qualificata**

Il passaggio su richiesta del cliente dallo status di cliente professionale a controparte qualificata è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

##### **5.1.3. Da controparte qualificata a cliente professionale**

La Banca si riserva il diritto di accogliere eventuali richieste di passaggio di clienti classificati come controparti qualificate allo status di cliente professionale. Nel caso tale richiesta venga accettata, la Banca provvederà ad aggiornare il contratto con il cliente indicando la diversa classificazione.

#### 5.1.4. Da cliente professionale a cliente al dettaglio

La Banca si riserva di concedere o meno un livello più elevato di protezione a fronte della richiesta scritta da parte di clienti professionali *di diritto* di non essere trattati come tali.

### 5.2. Modifica dello status di appartenenza su iniziativa della Banca

#### 5.2.1. Da cliente professionale a cliente al dettaglio

Nel caso la Banca non riscontri, in un cliente precedentemente classificato come professionale, i requisiti di appartenenza a tale classe, è tenuta a modificare lo status del cliente stesso ed a fornire opportuna informativa della nuova classificazione attribuita.

### 6. REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le annotazioni nell'ambito della classificazione della clientela di cui la Banca, coerentemente con la normativa di riferimento, mantiene registrazione, sono:

- l'identità del cliente;
- le informazioni sufficienti per supportare la classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata;
- le informazioni relative all'eventuale riclassificazione del cliente.

Le registrazioni relative alla classificazione vengono conservate nei termini previsti dalla legge e comunque per tutta la durata della relazione con il cliente.

### REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

#### 1. PREMESSA

Tale documento ha il fine di illustrare quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari (MIFID – *Market in Financial Instruments Directive*), dal TUF, dal Regolamento Intermediari Consob, dal regolamento congiunto in tema di conflitti d'interesse Consob/ Banca d'Italia e le relative disposizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza (di seguito la Banca) nella seduta del 23 ottobre 2007 e recepite dalle altre società del Gruppo:

1. Banca Nuova S.p.A.
2. CariPrato Banca S.p.A.
3. Farbanca S.p.A.
4. BPVi Fondi SGR

Banca Popolare di Vicenza, fatta salva l'autonomia e la sovranità degli Organi Deliberanti delle singole Banche/Società del Gruppo, assicura la coerenza delle decisioni delle Banche/Società Controllate con gli orientamenti e le politiche generali di Gruppo sulla materia specifica del conflitto d'interessi. A questo fine la Capogruppo prevede specifici indirizzi e specifiche procedure formalizzate di coordinamento e collegamento tra le Società appartenenti al Gruppo e la Capogruppo per la specifica area di attività.

#### 2. PRINCIPI GENERALI

Si è in presenza di una situazione di conflitto d'interessi in tutti quei casi in cui l'interesse dell'investitore può risultare sacrificato dall'intermediario per il perseguimento di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legata a un interesse economicamente apprezzabile e concreto.

Il conflitto può configurarsi non solo fra l'interesse del cliente e quello della Banca o delle Società del Gruppo, ma altresì dei soggetti rilevanti, come definiti dalla normativa di riferimento, oppure fra l'interesse del cliente e quello di un altro cliente.

#### 3. IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE POTENZIALMENTE PREGIUDIZIEVOLI PER I CLIENTI

La Banca è chiamata ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interesse la cui esistenza possa danneggiare gli interessi di un cliente al momento della prestazione di servizi d'investimento, accessori o di attività di investimento, dove:

- a seguito di un'attività svolta da o nell'interesse della Banca, questa o un soggetto controllato ottenga un profitto, o eviti una perdita, a spese del cliente;
- la Banca o altro soggetto controllato abbia un interesse nel risultato finale di un servizio fornito al cliente o di una transazione svolta per conto del cliente, diversa dall'interesse del cliente nello stesso risultato;
- la Banca o altro soggetto controllato riceva, da una persona diversa dal cliente, emolumenti in relazione ai servizi svolti per il cliente, ulteriori rispetto alle commissioni o alle tariffe percepite per quel servizio;
- la Banca o altro soggetto controllato svolga la stessa attività del cliente;
- la Banca o altro soggetto controllato abbia un incentivo (finanziario o di altra natura) a favorire l'interesse di un cliente o gruppo di clienti a danno dell'interesse di altro cliente.

Il conflitto può configurarsi non solo fra l'interesse del cliente e quello della Banca o delle Società del Gruppo, ma altresì dei dirigenti, dipendenti e agenti collegati delle stesse, o alle persone (con loro) direttamente connesse, oppure fra l'interesse del cliente e quello di un altro cliente.

#### 4. POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

La Banca dopo aver individuato le situazioni di conflitto di interesse pregiudizievoli per il cliente e le modalità di gestione delle stesse ha definito il dettaglio delle misure adottate per la gestione di tali conflitti.

In particolare la Banca ha previsto, quali **misure operative**:

- il divieto di operare, per quanto riguarda il servizio di investimento interessato; salvo le eccezioni autorizzabili esclusivamente dall'Alta Direzione previo parere della struttura cui sono state attribuite le funzioni di *Compliance*, con successiva *disclosure* al cliente;
- l'informativa dettagliata resa su supporto duraturo al cliente prima di agire per suo conto, con l'indicazione della natura generale e delle fonti del conflitto d'interessi in tutti i casi di conflitti derivanti dalla natura del servizio prestato e quindi non facilmente gestibili con procedure organizzative;
- l'informativa fornita al cliente, prima della prestazione di un servizio d'investimento o accessorio, delle modalità generali di gestione degli incentivi nonché di quelle adottate dalla Banca per rispettare le condizioni previste dalla normativa al fine dell'applicazione degli stessi;

- nello svolgimento del servizio di gestione patrimoniale l'adozione, da parte della società di gestione, di specifici presidi interni in grado di controllare e garantire l'indipendenza delle scelte di investimento;
- misure operative atte a garantire che non si verifichi un conflitto fra l'interesse di un cliente e quello di un altro cliente: tale fattispecie è gestita, mediante l'accentramento, e il conseguente controllo, del servizio di negoziazione in conto proprio presso la Capogruppo;
- misure operative atte a garantire un'adeguata indipendenza dei soggetti rilevanti, impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse.

Inoltre la Banca ha previsto, quali **misure organizzative**:

- l'attribuzione a una specifica funzione della responsabilità del costante monitoraggio dei possibili conflitti e della loro gestione
- l'aggiornamento periodico della mappatura dei conflitti di interesse;
- le opportune modifiche ai ruoli e alle responsabilità attribuite al proprio interno per garantire la necessaria segmentazione organizzativa delle unità della Banca e delle Società del Gruppo, che devono operare separatamente tra loro;
- la costante tenuta, il mantenimento e l'aggiornamento, da parte di una funzione specificamente istituita, di un registro nel quale vengono annotati tutti i tipi di servizio di investimento che danno luogo a conflitto di interesse.

Qualora il Cliente avesse bisogno di chiarimenti in merito ai conflitti di interesse, la Banca provvederà a mettere a disposizione dello stesso su supporto duraturo maggiori informazioni relativamente alle tipologie di conflitto e alle modalità di gestione adottate dalla Banca stessa.

## **DISCLOSURE GENERALE IN MATERIA DI INCENTIVI**

### **1. PREMESSA**

Tale documento illustra quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese di investimento:

- operino in modo equo, professionale ed onesto;
- adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti.

La materia degli incentivi è disciplinata dall'art. 26 della Direttiva 2006/73/CE, dal CESR "*The Committee of European Securities Regulators*" a riguardo (*Inducements under MiFID – Recommendations*, May 2007) nonché dall'art. 6 del Testo Unico della Finanza e dagli artt. 52 e 73 del Regolamento Intermediari Consob.

La disciplina MiFID non attribuisce al termine "incentivo" un'accezione negativa distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi.

#### Il regime degli incentivi si applica:

- a tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- a tutti gli strumenti finanziari;
- a tutte le imprese disciplinate dalla MiFID;
- ai soggetti rilevanti che agiscono per l'intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.

#### Il regime degli incentivi non si applica:

- ai pagamenti effettuati all'interno delle imprese di investimento (es. programmi di bonus interni);
- alle regalie e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

### **2. TIPOLOGIE DI INCENTIVI**

La normativa prevede che alcune tipologie di incentivi pagati o ricevuti a/da un terzo o una persona fisica che agisca per conto di un terzo siano ammissibili solo se:

- resi trasparenti ai clienti;
- in grado di accrescere la qualità del servizio prestato al cliente e non siano di ostacolo con l'obbligo dell'impresa di agire al meglio per la tutela degli interessi del cliente stesso.

### **3. INFORMATIVA GENERALE SUGLI INCENTIVI**

In base alle tipologie di Incentivi identificate nell'articolo 26 della Direttiva 2006/73/CE e sulla base delle indicazioni diffuse dal CESR, è stata effettuata un'analisi sulle principali tipologie di incentivi percepiti in relazione ai servizi prestati dalla Banca.

#### **3.1. Collocamento di OICR**

Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 5,25%, retrocessione massima 100%), delle commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 2,95%, retrocessione massima 80%).

#### **3.2. Collocamento di Gestioni di portafogli che investono in strumenti finanziari (GPM)**

Nello svolgimento del servizio di collocamento di GPM la Banca riceve dalla SGR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 2%, retrocessione massima 100%), delle commissioni di gestione (aliquota massima 2%, retrocessione massima 75%), delle commissioni di performance (aliquota massima 25% della sovra performance, retrocessione massima 50%).

#### **3.3. Collocamento di Prodotti Assicurativi a contenuto finanziario (Index-Unit linked)**

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti *Index Linked* e *Unit Linked*, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione delle commissioni di sottoscrizione (*Unit Linked*: aliquota massima 3%, retrocessione massima 75%; *Index Linked*:

aliquota massima 9%, retrocessione massima 56%), delle commissioni di gestione e commissioni per spese di gestione amministrativa (*Unit Linked*: aliquota massima 3,5%, retrocessione massima 41%).

#### **3.4. Collocamento di gestioni di portafogli che investono in OICR (GPF)**

- Nello svolgimento del servizio di collocamento di GPF la Banca riceve dalla SGR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 2%, retrocessione massima 100%), delle commissioni di gestione (aliquota massima 1,45%, retrocessione massima 85%), delle commissioni di performance (aliquota massima 10% della sovra performance, retrocessione massima 50%).
- Nello svolgimento del servizio di GPF la SGR riceve dalle società emittenti OICR una remunerazione consistente in una retrocessione delle commissioni di gestione pari al massimo al 70% (aliquota massima di commissioni di gestione pari a 2,5%)
- Nello svolgimento del servizio di distribuzione di GPF la Banca riceve dalla SGR una remunerazione consistente in una retrocessione di commissione di gestione degli OICR sottostanti la Gestione. L'aliquota massima percepita dalla Banca è pari al 80% della commissione di gestione riconosciute alla SGR secondo quanto previsto al punto precedente.

#### **4. POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI**

La Banca, a seguito dell'identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi.

Il percepimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- l'accrescimento della gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post – vendita.

Premesso che nel modulo di pre-ordine su prodotti e strumenti finanziari la Banca fornisce evidenza delle percentuali minime e massime degli eventuali incentivi percepiti, qualora il Cliente avesse bisogno di chiarimenti in merito alle modalità di gestione degli incentivi, la Banca provvederà a mettere a disposizione dello stesso su supporto duraturo maggiori informazioni relativamente alle procedure adottate.

### **STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

#### **1. INTRODUZIONE**

In seguito all'introduzione della Direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), in vigore dal 1 Novembre 2007, la Banca Popolare di Vicenza ("la Banca") si è dotata di una Execution Policy che definisce la "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" per la "negoiazione" di strumenti finanziari per conto della Clientela. In particolare per "negoiazione" di strumenti finanziari si intende la prestazione, in relazione ad ordini della Clientela, sia al dettaglio che professionale<sup>3</sup>, dei seguenti servizi di investimento<sup>4</sup>:

- esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
- ricezione e trasmissione ordini;
- negoziazione per conto proprio.

La presente "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" è definita dalla Banca con imparzialità, adottando tutte le misure ragionevoli per ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile (di seguito anche "best execution") per la propria Clientela, in relazione alla totalità degli ordini trattati dalla Banca e non in relazione ad ogni singolo ordine.

#### **2. STRATEGIA DI BEST EXECUTION**

La Banca attua la "negoiazione" degli ordini impartiti applicando i criteri di esecuzione stabiliti nella presente Policy, in assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente.

La Banca garantisce la ricerca, nell'attività di "negoiazione" degli ordini, delle "condizioni più favorevoli" tra le differenti sedi di negoziazione indicate nella propria Execution Policy per ciascuna categoria di strumenti finanziari. Ai fini della ricerca delle "condizioni più favorevoli" per la Clientela e nella ricerca delle sedi di esecuzione, la Banca tiene conto dei seguenti criteri:

- prezzo a cui avviene l'esecuzione dell'ordine;
- costi di negoziazione (quali commissioni ed altre componenti di costo connesse alla negoziazione);
- velocità di esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento; dimensione dell'ordine (in termini di quantità da negoziare e controvalore stimato);
- natura dell'ordine.

La Banca attribuisce un'importanza relativa ai suddetti criteri di best execution tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) caratteristiche della Clientela, ivi compresa la classificazione attribuita;
- b) caratteristiche dell'ordine (compreso il canale tramite il quale il medesimo può essere impartito);
- c) caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- d) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

La Banca ha definito un approccio prudenziale relativamente ai fattori relativi alle caratteristiche della Clientela, ivi compresa la classificazione attribuita, applicando quindi a tutta la Clientela il massimo grado di tutela necessario per la Clientela "al dettaglio".

##### **2.1 Sedi di esecuzione**

Si intendono sedi di esecuzione (trading venues) degli ordini verso le quali la Banca opera per la negoziazione degli ordini della clientela: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), gli internalizzatori sistematici, i market maker o altro negoziatore per conto proprio (ivi compresa la Banca), le sedi equivalenti alle precedenti in un Paese extracomunitario. Per ciascuna tipologia di strumento finanziario, la Banca identifica, tra le sedi di esecuzione disponibili, quelle che è in grado di raggiungere direttamente o indirettamente e che ritiene idonee a conseguire le "condizioni più favorevoli". La Banca può quindi individuare:

- una sede di esecuzione ritenuta idonea a conseguire in modo duraturo le "condizioni più favorevoli", applicando criteri di best execution "statica", prevedendo ove necessario la presenza di altre sedi "secondarie" di back-up o da raggiungere solo in caso di particolari condizioni operative, in base alle caratteristiche dell'ordine o a seguito di istruzioni specifiche del cliente;
- più sedi di esecuzione da porre sempre in concorrenza tra loro al fine di individuare di volta in volta quella in grado di offrire le "condizioni più favorevoli" per lo specifico ordine, sulla base dei criteri di best execution individuati nella presente Policy. Si applicano in questo caso criteri di best execution "dinamica".

La Banca si riserva comunque il diritto di modificare ed aggiornare l'elenco delle sedi di esecuzione (trading venues) cui accede, al fine di assicurare nel tempo il miglior risultato possibile per il Cliente nonché la facoltà di negoziare gli ordini al di fuori di Mercati Regolamentati ed MTF, su esplicito consenso da parte della Clientela.

Ove la Banca non riesca a negoziare l'ordine ai sensi della presente Execution Policy, ne fornisce informativa al Cliente secondo le modalità ed i processi operativi interni alla Banca.

La Banca comunica attraverso il proprio sito internet e rende disponibile presso le proprie filiali l'elenco aggiornato delle sedi di esecuzione utilizzate. Le eventuali variazioni di sedi di esecuzione verranno notificate alla Clientela tramite le filiali e sul sito internet aziendale. Si raccomanda alla Clientela la verifica periodica attraverso il sito o in filiale.

## **2.2 Accesso alle sedi di esecuzione per mezzo di un intermediario esterno**

La Banca può utilizzare intermediari esterni per accedere alle sedi di esecuzione degli ordini. In tal caso, la Banca procede alla selezione di uno o più intermediari principali cui affidare l'esecuzione degli ordini di negoziazione relativi a ciascuna tipologia di ordine/strumento finanziario sulla base dei seguenti criteri:

- modalità di esecuzione definite dall'intermediario nell'ambito della propria Execution Policy;
- commissioni e costi applicati per la negoziazione (sono inclusi gli eventuali costi connessi all'impiego di modalità di esecuzione che comportino maggiori oneri in relazione al servizio reso dalla Banca depositaria);
- rapidità di esecuzione degli ordini;
- probabilità di esecuzione degli ordini.

La Banca provvede ad acquisire preventivamente la "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" degli intermediari esterni di cui intende avvalersi e ne verifica la coerenza con la strategia di best execution degli ordini di negoziazione per la Clientela contenuta nel presente documento.

## **2.3 Negoziazione per conto proprio**

La Banca si riserva la facoltà di eseguire gli ordini di "negoziazione" anche per conto proprio, secondo le modalità definite nelle Policy e le procedure interne stabilite. Tale tipo di modalità di negoziazione è effettuata, ove opportuno, al fine di garantire liquidità alla Clientela e di ridurre i rischi di regolamento. Ove operi per conto proprio, la Banca si impegna a garantire alla Clientela le "condizioni più favorevoli" di "negoziazione", anche in relazione ad eventuali possibili modalità alternative di "negoziazione" nell'ambito delle sedi di esecuzione selezionate.

## **3. SPECIFICHE ISTRUZIONI DA PARTE DEL CLIENTE**

La Clientela, qualora valutata in maniera diversa dalla Banca i fattori di esecuzione dell'ordine, può chiedere di eseguire un ordine in una specifica sede (purché raggiungibile dalla Banca) o secondo specifiche modalità di "negoziazione" differenti da quelle selezionate secondo i criteri della presente Execution Policy. In tal caso la Clientela deve provvedere a impartire le istruzioni specifiche cui la Banca deve attenersi nell'eseguire l'ordine ed è consapevole del fatto che tali istruzioni potrebbero impedire alla Banca di ottenere il miglior risultato possibile; la Clientela si assume quindi i rischi relativi all'esecuzione degli elementi oggetto di tali istruzioni. La Banca fornisce alla Clientela avviso chiaro ed evidente che eventuali istruzioni specifiche possono impedire di adottare le misure previste nella "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" per ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini.

Ove l'accesso alle sedi di esecuzione individuate non sia possibile a causa di anomalie del funzionamento della piattaforma di negoziazione o a causa di sospensione o limitazione della negoziabilità (ad esempio, ove sia stata disposta una sospensione tecnica per eccesso di rialzo/ribasso o dove la negoziabilità sia stata sospesa o limitata in corrispondenza di annunci riguardanti la situazione societaria degli emittenti) degli strumenti oggetto degli ordini di "negoziazione", la Banca non garantisce l'esecuzione tempestiva degli stessi ordini.

## **4. MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

La Banca ha stabilito presidi organizzativi interni volti a verificare l'efficacia dei criteri di best execution e delle sedi di negoziazione selezionati, al fine di individuare i possibili ambiti di miglioramento.

La Banca provvede, con cadenza almeno annuale, alla revisione della presente "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" ridefinendo, se necessario, i criteri, le modalità operative e le sedi di esecuzione finalizzati all'ottenimento degli obiettivi di best execution definiti.

La Banca comunica alla propria Clientela qualsiasi modifica rilevante apportata alla "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" adottata e rende disponibile la "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" alla propria Clientela presso le filiali e sul sito internet aziendale.

**FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO DI PROFILATURA DELLA CLIENTELA****Classificazione cliente****Classificazione Cliente**

<u>Tipologia di Cliente</u>	Persona Fisica	<input type="checkbox"/>
	Persona Giuridica	<input type="checkbox"/>
<u>Status del Cliente</u>	Al dettaglio	<input type="checkbox"/>
	Professionale su richiesta	<input type="checkbox"/>
	Professionale di diritto	<input type="checkbox"/>
	Controparte Qualificata	<input type="checkbox"/>

**Persone fisiche****Conoscenza**

L'operatore richiede al cliente la conoscenza relativa a categorie di strumenti finanziari, al fine di valutare se il cliente possiede le necessarie conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Il cliente può scegliere una delle risposte proposte:

- Conosco
- Non Conosco
- Non Rispondo

<b>Codice</b>	<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>	
<u>1</u>	Titoli di stato (BOT, CTZ, BTP...)	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c. Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>2</u>	Certificati di Deposito	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c. Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>3</u>	Azioni	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c. Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>4</u>	Obbligazioni *	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c. Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>20</u>	Derivati otc impliciti contenuti nelle obbligazioni strutturate *	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non conosco	<input type="checkbox"/>
		c. Non rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>5</u>	Obbligazioni Strutturate *	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c. Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>6</u>	Fondi comuni di investimento	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c. Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>7</u>	SICAV, ETF, ETC	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c. Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>8</u>	Polizze assicurative tradizionali a capitalizzazione	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c. Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>9</u>	Prodotti assicurativi a contenuto finanziario (index linked)	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c. Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>10</u>	Prodotti assicurativi a contenuto finanziario (unit linked)	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c. Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>19</u>	Certificates	a. Conosco	<input type="checkbox"/>
		b. Non Conosco	<input type="checkbox"/>

		c.	Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>11</u>	Warrant, Covered Warrant	a.	Conosco	<input type="checkbox"/>
		b.	Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c.	Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>12</u>	Gestioni patrimoniali	a.	Conosco	<input type="checkbox"/>
		b.	Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c.	Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>13</u>	Fondi speculativi (Hedge Fund)	a.	Conosco	<input type="checkbox"/>
		b.	Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c.	Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>14</u>	Derivati di copertura tasso di interesse (Cap)	a.	Conosco	<input type="checkbox"/>
		b.	Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c.	Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>15</u>	Derivati di copertura tasso di interesse (IRS)	a.	Conosco	<input type="checkbox"/>
		b.	Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c.	Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>16</u>	Derivati di copertura rischio cambio	a.	Conosco	<input type="checkbox"/>
		b.	Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c.	Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>17</u>	Derivati regolamentati	a.	Conosco	<input type="checkbox"/>
		b.	Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c.	Non Rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>18</u>	Altri derivati OTC	a.	Conosco	<input type="checkbox"/>
		b.	Non Conosco	<input type="checkbox"/>
		c.	Non Rispondo	<input type="checkbox"/>

\*: controlli di coerenza

## Esperienza

L'operatore richiede al cliente la conoscenza relativa a categorie di strumenti finanziari, al fine di valutare se il cliente possiede le necessarie esperienze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Codice	Domande	Risposte
<u>1</u>	Ha mai acquistato strumenti finanziari a contenuto monetario/obbligazionario (esempio: titoli di stato, obbligazioni ecc.)	a. No <input type="checkbox"/>
		b. Si <input type="checkbox"/>
		c. Non rispondo <input type="checkbox"/>
<u>2</u>	Ha mai acquistato strumenti finanziari a contenuto azionario (esempio: azioni, fondi, ecc.)	a. No <input type="checkbox"/>
		b. Si <input type="checkbox"/>
		c. Non rispondo <input type="checkbox"/>
<u>3</u>	Numero di operazioni effettuate durante l'ultimo anno in strumenti finanziari (esclusi i rinnovi)	a. Fino a 3 <input type="checkbox"/>
		b. Da 4 a 10 <input type="checkbox"/>
		c. Maggiore di 10 <input type="checkbox"/>
		d. Non rispondo <input type="checkbox"/>
<u>4</u>	Importi complessivi delle operazioni di negoziazione effettuate nell'ultimo anno (esclusi i rinnovi)	a. Fino a €5.000 <input type="checkbox"/>
		b. Da €5.001 a €25.000 <input type="checkbox"/>
		c. Maggiore di €25.000 <input type="checkbox"/>
		d. Non rispondo <input type="checkbox"/>
<u>5</u>	Ha mai detenuto una Gestione Patrimoniale?	a. No, mai <input type="checkbox"/>
		b. Si, con un importo fino a €25.000 <input type="checkbox"/>
		c. Si, con un importo oltre €25.000 <input type="checkbox"/>
		d. Non rispondo <input type="checkbox"/>
<u>6</u>	Livello di istruzione	a. Altro <input type="checkbox"/>
		b. Diploma <input type="checkbox"/>
		c. Laurea <input type="checkbox"/>
		d. Non rispondo <input type="checkbox"/>
<u>7</u>	Esperienza professionale correlata al settore finanziario	a. No <input type="checkbox"/>
		b. Si, fino a 1 anno <input type="checkbox"/>
		c. Si, oltre 1 anno <input type="checkbox"/>
		d. Non rispondo <input type="checkbox"/>

## Obiettivi di investimento

L'operatore richiede al cliente (persona fisica) informazioni relative alle sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, al fine di verificare se i singoli investimenti corrispondano agli obiettivi di investimento del cliente.

Codice	Domande	Risposte		
<u>1</u>	Finalità e orizzonte temporale dell'investimento **	a.	Impiego temporaneo di liquidità	<input type="checkbox"/>
		b.	Proteggere nel tempo il capitale investito	<input type="checkbox"/>
		c.	Crescita del capitale nel tempo	<input type="checkbox"/>
		d.	Crescita significativa del capitale nel tempo	<input type="checkbox"/>
		e.	Non rispondo	<input type="checkbox"/>

## Situazione finanziaria

L'operatore richiede al cliente (persona fisica) informazioni relative ai dati sulla fonte e sulla consistenza del suo reddito regolare, delle sue attività, comprese le sue attività liquide, dei suoi investimenti e beni immobili e dei suoi impegni finanziari regolari, al fine di verificare se il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento.

Le domande devono essere compilate tutte, scegliendo una risposta "valida" tra le possibili previste. Qualora il cliente optasse per l'opzione "non rispondo" (soluzione da sconsigliare), tale scelta dovrà essere replicata su tutte e tre le sezioni.

Codice	Domande	Risposte		
<u>1</u>	Fonte di reddito	a.	Assente / saltuaria	<input type="checkbox"/>
		b.	Lavoro a tempo determinato	<input type="checkbox"/>
		c.	Lavoro a tempo indeterminato / pensione / rendita	<input type="checkbox"/>
		d.	Imprenditore / libero professionista	<input type="checkbox"/>
		e.	Non rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>2</u>	Consistenza reddito complessivo annuo netto	a.	Fino a 15.000 euro	<input type="checkbox"/>
		b.	Tra 15.001 e 30.000 euro	<input type="checkbox"/>
		c.	Tra 30.001 e 60.000 euro	<input type="checkbox"/>
		d.	Maggiore 60.000 euro	<input type="checkbox"/>
		e.	Non rispondo	<input type="checkbox"/>
<u>3</u>	Consistenza patrimonio (esempio: beni immobili, attività liquide e investimenti ecc.) al netto degli impegni (esempio: mutui, prestiti personali ecc.)	a.	Fino a 50.000 euro	<input type="checkbox"/>
		b.	Tra 50.001 e 100.000 euro	<input type="checkbox"/>
		c.	Tra 100.001 e 250.000 euro	<input type="checkbox"/>
		d.	Tra 250.001 e 500.000 euro	<input type="checkbox"/>
		e.	Tra 500.001 e 2.000.000 di euro	<input type="checkbox"/>
		f.	Maggiore di 2.000.000 di euro	<input type="checkbox"/>
		g.	Non rispondo	<input type="checkbox"/>

## Orizzonte temporale di investimento (holding period)

L'operatore richiede al cliente (persona fisica) quale sia il suo orizzonte temporale indicativo per i suoi investimenti.

Codice	Domande	Risposte		
<u>1</u>	Orizzonte temporale dell'investimento **	a.	Breve	<input type="checkbox"/>
		b.	Breve, medio	<input type="checkbox"/>
		c.	Breve, medio, lungo	<input type="checkbox"/>
		e.	Non rispondo	<input type="checkbox"/>

\*\* : controlli di coerenza

## Persone giuridiche

Poiché il test di adeguatezza in caso di persone giuridiche prevede, per quanto riguarda conoscenza ed esperienza, la verifica sul legale rappresentante, a livello di questionario persone giuridiche sono previste le sole domande relative alle tre sezioni:

- Obiettivi di investimento;
- Situazione finanziaria;
- Orizzonte temporale (holding period).

### Obiettivi di investimento

L'operatore richiede al cliente (persona giuridica) informazioni relative alle finalità dell'investimento dell'impresa, al fine di verificare se le singole operazioni corrispondano agli obiettivi di investimento dell'impresa.

Codice	Domande	Risposte		
1	Obiettivi dell'investimento	a.	Copertura dei rischi finanziari aziendali e impiego temporaneo di liquidità	<input type="checkbox"/>
		b.	Copertura dei rischi finanziari aziendali e proteggere nel tempo il capitale investito	<input type="checkbox"/>
		c.	Gestione dei rischi finanziari aziendali e crescita del capitale nel tempo	<input type="checkbox"/>
		d.	Gestione dei rischi finanziari aziendali e crescita significativa del capitale nel tempo	<input type="checkbox"/>
		e.	Non rispondo	<input type="checkbox"/>

### Situazione finanziaria

L'operatore richiede al cliente (persona giuridica) informazioni relative ai dati sulla consistenza del fatturato complessivo annuo e dei debiti finanziari (compresi gli importi riscontrabili in Centrale rischi e gli impegni Leasing), al fine di verificare la coerenza dell'operazione.

Codice	Domande	Risposte		
1	Consistenza fatturato complessivo annuo	a.	Fino a 0,5 milioni di Euro	<input type="checkbox"/>
		b.	Tra 0,5 milioni e 2,5 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		c.	Tra 2,5 milioni e 5 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		d.	Tra 5 milioni e 10 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		e.	Tra 10 milioni e 20 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		f.	Tra 20 milioni e 40 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		g.	Maggiore di 40 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		h.	Non rispondo	<input type="checkbox"/>
2	Debiti Finanziari a sistema	a.	Fino a 100.000 euro	<input type="checkbox"/>
		b.	Tra 100.0000 e 0,5 milioni di Euro	<input type="checkbox"/>
		c.	Tra 0,5 milioni e 1 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		d.	Tra 1 milioni e 5 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		e.	Tra 5 milioni e 10 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		f.	Tra 10 milioni e 20 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		g.	Maggiore di 20 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		h.	Non rispondo	<input type="checkbox"/>
3	Totale di bilancio	a.	Fino a 100.000 euro	<input type="checkbox"/>
		b.	Tra 100.0000 e 0,5 milioni di Euro	<input type="checkbox"/>
		c.	Tra 0,5 milioni e 1 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		d.	Tra 1 milioni e 5 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		e.	Tra 5 milioni e 10 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		f.	Tra 10 milioni e 20 milioni Euro	<input type="checkbox"/>
		g.	Maggiore di 20 milioni Euro	<input type="checkbox"/>

### Orizzonte temporale di investimento (holding period)

L'operatore richiede al cliente (persona giuridica) quale sia l'orizzonte temporale indicativo dell'azienda per i suoi investimenti.

Codice	Domande	Risposte		
1	Orizzonte temporale dell'investimento **	a.	Breve	<input type="checkbox"/>
		b.	Breve, medio	<input type="checkbox"/>
		c.	Breve, medio, lungo	<input type="checkbox"/>
		e.	Non rispondo	<input type="checkbox"/>

\*\* : controlli di coerenza

## **GLOSSARIO**

### ***A pronti (operazione)***

Tipologia di contratto la cui esecuzione, cioè la materiale consegna dei titoli da parte del venditore e il pagamento del relativo prezzo da parte del compratore, ha luogo immediatamente.

### ***A termine (operazione)***

Tipologia di contratto che ha per oggetto la compravendita di titoli, merci o cambi a una data futura. La possibilità di stabilire il prezzo dei titoli, della merce o il tasso di cambio prima della scadenza del contratto, copre l'acquirente e il venditore dalle eventuali perdite derivanti da oscillazioni improvvise e non previste dei prezzi.

### ***Azioni***

Titoli rappresentativi di quote di capitale delle società che misurano la partecipazione del socio nella società; ogni azione è un'unità distinta, autonoma e di identico valore. Assumendo la qualifica di socio il possessore delle azioni è titolare sia di diritti patrimoniali sia di diritti amministrativi. Le azioni possono essere ordinarie, privilegiate e di risparmio, e variano per i diritti e per l'ammontare dei dividendi riconosciuti ai portatori.

### ***Banca Depositaria***

Ha il compito di amministrare il patrimonio del fondo comune di investimento e di controllare che tutte le operazioni realizzate dalla società di gestione siano in linea con la legge e con il regolamento del fondo.

La banca depositaria custodisce i titoli e la liquidità del fondo, regola le operazioni effettuate dalla società di gestione, accredita le cedole, verifica le estrazioni dei titoli obbligazionari, ecc.

### ***Bond – Obbligazione***

E' il termine internazionale con il quale vengono indicati questi titoli.

### ***Capitale***

Somma investita o mutuata, che nel tempo frutta interessi e utili.

### ***CO.N.SO.B - (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa)***

Organismo di controllo introdotto con la legge 7 giugno 1974 n. 216 allo scopo di regolamentare e tutelare il mercato mobiliare e del risparmio. Alla Commissione spetta l'ammissione di nuovi titoli in Borsa, la sospensione o la cancellazione dal listino di società in fase di difficoltà, l'approvazione dei prospetti informativi di tutti i tipi (nuove ammissioni, aumenti di capitale, fondi comuni d'investimento, società fiduciarie) relativi alle sollecitazioni del pubblico risparmio, la fissazione della partita negoziabile in Borsa per ogni titolo, la fissazione degli scarti di garanzia per le operazioni a termine. La CONSOB ha inoltre poteri ispettivi.

### ***Clearing House – Stanza di compensazione***

Luogo dove i soggetti (tipicamente le banche e gli altri operatori di Borsa) con opposte posizioni creditorie e debitorie provvedono alla chiusura delle stesse. Per estensione, viene definito stanza di compensazione anche l'organismo, presente nelle Borse valori, preposto alla chiusura delle posizioni aperte in strumenti derivati tramite la consegna fisica o la compensazione con posizioni opposte. In Italia le funzioni di *Clearing House* sono assolte dalla Cassa di compensazione e Garanzia.

### ***Collocamento***

Operazione consistente nell'attività di distribuzione di strumenti finanziari nuovi o già emessi, offerti rispettivamente in sottoscrizione o in vendita ai risparmiatori.

In particolare si distingue:

- *collocamento semplice* in cui l'operatore si limita ad effettuare attività di mera assistenza nella fase del collocamento dei titoli sul mercato.
- *collocamento con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente*, in cui l'operatore, oltre a prestare assistenza per il collocamento dei titoli si assume l'onere di sottoscrivere in proprio i titoli che restino non collocati al termine dell'operazione;
- *collocamento con sottoscrizione*, in cui l'operatore sottoscrive i titoli che poi collegherà sul mercato nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni;
- *collocamento con acquisto a fermo*, in cui l'operatore acquista gli strumenti finanziari già emessi per poi collocarli sul mercato.

### ***Commissione***

La cifra fissata per il pagamento degli intermediari per le operazioni sul mercato.

Generalmente si calcola in percentuale sul valore della transazione. Le commissioni possono essere:

di entrata: addebitata al momento della sottoscrizione di un fondo di investimento, è sostenuta come rimborso di parte delle spese di gestione che si verificheranno durante il periodo di investimento;

di gestione: è il compenso richiesto da una società di gestione di fondi, addebitato all'investitore sulla base di una percentuale sui fondi gestiti oppure sul risultato finale;

commissione di sottoscrizione: percepita dagli istituti partecipanti al gruppo di assunzione a fermo di un consorzio di emissione, di regola commisurata alla quota di partecipazione;

commissione di uscita: pagata dal titolare di un fondo comune di investimento aperto nel momento in cui avanza la richiesta di rimborso delle quote del fondo comune possedute.

### ***Commodity future***

Particolare tipologia di contratto futuro (*future*) in cui ci si obbliga a scambiare una prefissata quantità di merce a una data prefissata e a un determinato prezzo fissato alla data della contrattazione.

### ***Currency future***

Particolare tipologia di contratto futuro (*future*) in cui ci si obbliga a scambiare una valuta per un'altra a una data specifica al prezzo (cambio) fissato alla data della contrattazione.

#### **Divisa**

Titolo di credito o ordine di pagamento espresso in moneta estera utilizzato dagli operatori commerciali per regolare i loro rapporti di debito e di credito con l'estero.

#### **Emittenti**

Soggetti che, per il finanziamento delle proprie attività, emettono strumenti finanziari atti alla circolazione e quindi a essere scambiati su un mercato. Le imprese organizzate in forma di società di capitali, gli enti pubblici e lo Stato sono i più importanti emittenti di strumenti finanziari.

#### **Fondo comune di investimento**

Patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote.

*Fondo comune di investimento aperto*: i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Fondo comune di investimento chiuso: in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Tale fondo consente di entrare solamente nel periodo di sottoscrizione ed uscire al termine della vita del fondo, salvo cessione della quota.

#### **Future**

Contratto a termine su merci, titoli o indici, trattato su un mercato regolamentato.

Il venditore del future si impegna a cedere all'acquirente il bene sottostante il contratto ad una data certa futura contro pagamento immediato di una somma di denaro, pari al valore attuale che il bene, secondo le stime delle parti, avrà alla data di cessione, al lordo delle spese per la sua conservazione.

#### **Interesse**

Remunerazione del capitale preso a prestito.

#### **Intermediazione finanziaria**

Esercizio, nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni (azionarie e obbligazionarie), di erogazione di finanziamenti, di intermediazione in cambi e più in generale di qualsiasi attività di negoziazione finanziaria per conto di terzi.

#### **Leva Finanziaria - Leverage**

Multiplo finanziario che rappresenta la redditività del capitale netto di una società. Si ricava dal rapporto fra l'indebitamento finanziario netto della società e il suo patrimonio netto. A parità di utili generati dall'attività, la redditività del capitale proprio (ROE) cresce al crescere del *leverage*. Più aumenta il *leverage*, maggiore sarà il profilo di rischio.

Sui mercati finanziari, in particolare nei mercati derivati, si definisce *leverage* l'acquisto o la vendita di attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto.

#### **Liquidità finanziaria**

Capacità di un titolo a essere venduto velocemente e senza che il suo possessore debba sostenere dei costi per ricercare un acquirente. Quanto più un titolo è liquido tanto più il suo prezzo sarà alto e viceversa.

#### **Margini**

Percentuale del controvalore di titoli acquistati o venduti allo scoperto, che un intermediario deve mantenere in forma facilmente liquidabile, a garanzia delle possibili variazioni di prezzo. I margini devono essere corrisposti a titolo di deposito cauzionale da chiunque voglia stipulare un contratto *future*.

#### **Mercato regolamentato**

Sistema, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni previste dalle norme vigenti.

#### **Obbligazione**

Titolo che attesta il credito del portatore nei confronti di un Ente o una Società e che attribuisce al proprietario il diritto a ricevere un interesse ed il rimborso entro la scadenza del prestito, sulla base del piano di ammortamento. I titoli obbligazionari sono a tutti gli effetti un credito verso la società.

L'obbligazione frutta un interesse calcolato sul valore nominale, può essere fisso oppure variabile.

#### **Ordine**

Incarico che viene impartito a un intermediario per acquistare o vendere una quantità precisa di titoli, ad esempio azioni, *warrant*, etc. a condizioni prefissate. L'intermediario è obbligato a eseguire l'operazione sulla base delle condizioni stabilite dal cliente e secondo le condizioni di mercato.

#### **Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)**

Si intendono per organismi di investimento collettivo del risparmio: i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (Sicav).

#### **Parametro oggettivo di riferimento – benchmark**

Indice di riferimento di una gestione patrimoniale, individuale o collettiva, da comunicare all'investitore e da utilizzarsi ai fini della verifica dei risultati della gestione stessa. Deve essere coerente con i rischi connessi alla gestione e deve essere costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.

#### **Piano di ammortamento**

Stabilisce le modalità con cui il prestito obbligazionario verrà rimborsato nel tempo.

#### **Prodotti Finanziari**

Per "Prodotti finanziari" si intendono gli strumenti finanziari, come definiti nel presente glossario, e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

#### **Rendimento**

Viene così definito il rapporto fra il reddito che viene generato da un investimento e la corrispondente somma investita, espresso come percentuale del capitale impiegato.

Fornisce, in altre parole, la misura dell'efficienza economica di una operazione finanziaria, commerciale o industriale.

#### **Rischio**

E' la probabilità che un evento negativo si verifichi. Il rischio di tasso d'interesse segna l'oscillazione di valore subita da un investimento a causa di variazioni nei rendimenti di mercato. Il rischio di cambio mostra l'influenza sul valore di un bene espresso in valuta straniera quando a variare è il rapporto di cambio. Il rischio di credito è proprio di un ente creditizio che ha concesso del credito e che potrebbe non essere in grado di ottenerne la restituzione dello stesso dal debitore mentre il rischio liquidità è invece sopportato da un investitore che può non essere in grado di smobilizzare un investimento in un tempo ragionevole. Il rischio politico infine, deriva dalla situazione politica di una nazione in cui sono stati effettuati degli investimenti.

#### **Società di investimento a capitale variabile (SICAV)**

Società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni. Il loro capitale sociale, pertanto, può variare senza dover ricorrere alle speciali procedure contenute nel codice civile

#### **Strumenti finanziari**

Indica: le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali

#### **Soggetto rilevante**

il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
  - ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
  - iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di riferimenti agli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo e alle rispettive competenze vanno intesi in modo elastico, in un contesto in cui gli intermediari adottano modelli organizzativi e di governance variamente differenziati, anche nella distribuzione dei rispettivi compiti.
  - iiii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
  - iiiii) "analista finanziario": soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;
- "persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela": soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
  - ii) i figli del soggetto rilevante;
  - iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale;

#### **Strumenti finanziari derivati**

Per strumenti finanziari derivati si intendono:

- i) contratti *futures* su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) contratti di scambio a pronti e a termine (*swap*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swap), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; essi conferiscono la facoltà, non l'obbligo, di comprare o vendere a una data determinata e a un prezzo determinato;

le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Esistono derivati basati su qualsiasi variabile. Si tratta, in ogni caso, di strumenti finanziari caratterizzati da una particolare rischiosità.

#### **Swap**

Strumento derivato che consiste nello scambio di flussi di cassa tra due parti secondo una formulazione predefinita tra di esse. Nell'accordo vengono stabilite le date in cui i pagamenti verranno effettuati ed il modo in cui saranno calcolati.

#### **Tasso di interesse**

Misura il corrispettivo pagato di un prestito. Solitamente espresso in termini percentuali annui.

**Titolo**

Termine generico che indica i certificati rappresentativi di una quota del capitale, di un fondo patrimoniale, di un prestito o di un diritto correlato.

**Titoli di capitale**

Si intendono per titoli di capitale le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente.

**Titoli di debito**

Titoli rappresentanti una somma di denaro che il possessore ha l'obbligo di restituire alle condizioni stabilite ed entro i termini fissati.

**Valori mobiliari**

Ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, enti (pubblici o privati) di qualsiasi tipo, ovvero un credito o interesse, negoziabile o meno, oppure diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, oppure sia idoneo all'acquisto di uno di tali valori.

**Warrant**

Strumento derivato che attribuisce al detentore la facoltà di acquistare una certa quantità di titoli entro una certa data e a condizioni prefissate.

**Zero coupon bond**

Titoli di credito, nominativi o al portatore, rappresentativi di prestiti contratti dai soggetti individuati dal codice civile. Il rendimento è dato unicamente dalla differenza tra il prezzo di rimborso e quello di emissione.